#### REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

### **DELLA REGIONE PUGLIA**

Anno XXXVI BARI, 5 OTTOBRE 2005 N. 125

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di  $\in$  134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari. Prezzo di vendita  $\in$  1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da  $\in$  14,62, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di  $\in$  154,94 oltre IVA al 20% (importo totale  $\in$  185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di  $\in$  11,36 oltre IVA (importo totale  $\in$  13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.** Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

#### SOMMARIO

#### PARTE SECONDA

#### Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 settembre 2005, n. 1264

Troia (Fg) – Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) L.R. 27/07/2001 n. 20, art. 11 commi 7 e 8. Controllo di compatibilità.

Pag. 12537

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 settembre 2005, n. 1325

Roccaforzata (Ta) – Piano Regolatore Generale – Approvazione definitiva.

Pag. 12547

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2005, n. 1368

Monteroni (Le) – Piano di lottizzazione convenzionata. Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del PUTT/P. Ditta: Carrelli Palombi F.sco e Arturo e Putignano Roberto.

Pag. 12551

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2005, n. 1369

Oria (Br) – Progetto di lottizzazione dell'insula C8. Rilascio Parere paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P. Ditta: Patisso Gino – Zanzarelli Domenico.

Pag. 12555

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2005, n. 1370

Andria (Ba) - Piano di lottizzazione zona C3/1 di

P.R.G. alla c.da "Olivarotonda". Rilascio Parere paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P. Ditta: Avv. Fuzio F.sco ed altri.

Pag. 12560

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2005, n. 1371

Fasano (Br) – Piano particolareggiato zona D3 artigianale e commerciale sulla via Roma. Rilascio Parere paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P.

Pag. 12565

#### PARTE SECONDA

#### Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 settembre 2005, n. 1264

Troia (Fg) – Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) L.R. 27/07/2001 n. 20, art. 11 commi 7 e 8. Controllo di compatibilità.

L'Assessore all'Urbanistica, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, di seguito esplicitata e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica, riferisce quanto segue.

Con nota n. 7262 del 19.04.2005, pervenuta all'Assessorato all'Urbanistica in data 20.04.2005 ed acquisita al protocollo al n. 3067 in data 27.04.2005, il Comune di Troia ha trasmesso gli elaborati scritto-grafici relativi al P.U.G. del proprio territorio per il controllo di compatibilità da effettuarsi da parte della Giunta Regionale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 11, punto 7 della L.R. n. 20/2001 recante "Norme generali di governo ed uso del territorio".

Il comma 7 dell'art. 11 - Formazione del P.U.G. - della L.R. 20/2001 così dispone:

"Il PUG cosi adottato viene inviato alla Giunta Regionale e alla Giunta Provinciale ai fini del controllo di compatibilità rispettivamente con il DRAG e con il PTCP, ove approvati.

Qualora il DRAG e/o il PTCP non siano stati ancora approvati, la Regione effettua il controllo di compatibilità rispetto ad altro strumento di pianificazione territoriale ove esistente, ivi inclusi i piani già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della Legge Regionale 31 maggio 1980 n. 56, ovvero agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale di cui all'art. 5 del D.lgs. 267/2000."

Nel caso di specie, non essendo stato ancora approvato il Documento Regionale di Assetto Generale del Territorio previsto dall'art. 4 della L.R. 20/2001, e non essendo l'Amministrazione Provinciale di Foggia dotata del P.T.C.P., per il PUG di Troia il controllo va effettuato, per quanto riguarda la pianificazione territoriale regionale, rispetto al Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1748/2000, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 56/80) che rappresenta ad oggi l'unico strumento di pianificazione territoriale esistente.

Precisato quanto innanzi in ordine ai termini di riferimento del controllo regionale gli elaborati scritto-grafici trasmessi con la citata nota comunale n. 7262/2005 sono di seguito riportati:

#### **ATTI AMMINISTRATIVI**

Gli atti amministrativi pervenuti sono:

- ➤ N. 1 Delibera di C.C. n. 47 del 30.08.2001 "Nuovo P.R.G. Documento Programmatico Preliminare. Provvedimenti";
- ➤ N. 2 Delibera di G.C. n. 158 del 30.10.2001 "Bozza documento programmatico preliminare per la redazione del P.U.G. Provvedimenti";
- ➤ N. 3 Delibera di C.C. n. 81 del 28.12.2001 "Approvazione documento programmatico preliminare";
- ➤ N. 4 Delibera di C.C. n. 65 del 23.12.2003 "Proposta di P.U.G. redatta dall'architetto S. Russo. Determinazioni";
- ➤ N. 5 Delibera di G.C. n. 11 del 05.02.2004 "L.R. 20/2001. Approvazione proposta di P.U.G. da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale";
- N. 6 Delibera di C.C. n. 8 del 20.02.2004 "Art. 11, comma 4, L.R. n. 20 del 27.07.2001. Adozione P.U.G.";
- ➤ N. 7 Delibera di C.C. n. 53 del 02.12.2004 "Piano Urbanistico Generale. Delibera di ado-

zione di C.C. n. 8 del 20.02.2004. Esame delle osservazioni e determinazioni in ordine alle stesse. Approvazione.";

➤ N. 8 Delibera di G.C. n. 67 del 12.04.2005 - "PUG adottato con Deliberazioni C.C. n. 8 del 20.02.2004 L.R. 20/2001 e n. 53 del 02.12.2004. Presa d'atto dei documenti modificativi ed integrativi redatti dal progettista. Trasmissione PUG a Regione Puglia e Provincia per controllo di cui all'art. 11. comma 7, della L.R. n. 20/01.";

#### ELABORATI SCRITTOGRAFICI DEL P.U.G.

Unitamente agli atti amministrativi sono pervenuti gli elaborati in appresso indicati, cosi contraddistinti:

- c) 1 Tav. 1 Inquadramento Urbanistico Territoriale (scala 1:50.000);
- d) 2 Tav. 2 Analisi del PRG vigente Stato di attuazione (scala 1:10.000);
- e) 3 Tav. 3 Proposte di progetti a scala comprensoriale (scala 1:25.000);
- f) 4 Tav. 4/a Nord Zonizzazione del territorio comunale (scala 1:10.000);
- g) 5 Tav. 4/b-Sud Zonizzazione del territorio comunale (scala 1:10.000);
- h) 6 Tav. 5 Zonizzazione particolareggiata del Nucleo Abitato (scala 1:5.000);
- i) 7 Tav. 6 Zonizzazione particolareggiata del Centro Storico (scala 1:2.000);
- 1) 8 Tav. 7 Planimetria di utilizzazione dei piani terra (scala 1:500);
- m) -9 Tav. 8 Sezioni significative e Profili funzionali;
- n) 10 Tav. 9 Viabilità e sistema della mobilità (scala 1:5.000);
- o) 11 Tav. 10 Planimetria con aree da assoggettare a PUE - comparti perequati Dimensionamento generale degli interventi (scala 1:2.000);
- p) 12 Tav. 11 Dimensionamento e Verifica degli Standard (scala 1:2.000);
- q) 13 Tav. 12 Compendio delle Norme Tecniche di Attuazione;
- r) 14 Tav. 13 Norme Tecniche di Attuazione;
- s) 15 Tav. 14 Relazione Tecnica Illustrativa;
- t) 16 Tav. 15 Regolamento Edilizio;

- 17 Tav. 5 bis Zonizzazione particolareggiata del Nucleo Abitato (scala 1:5.000);
- Modificativa ed integrativa della Tavola 3;
- 18 Tav. 6 bis Zonizzazione particolareggiata del Centro Storico (scala 1:2.000);
   Modificativa ed integrativa della Tavola 6;
- 19 Tav. 10 bis Planimetria con aree da assoggettare a PUE Comparti Perequati Dimensionamento generale degli interventi di piano nei settori residenziali e produttivi (scala 1:2.000);

Modificativa ed integrativa della Tavola 10.

- 20 Tav. 11 bis Dimensionamento e Verifica degli Standard (scala 1:2.000);
  - Modificativa ed integrativa della Tavola 11;
- 21 Tav. 14 bis Relazione integrativa (Relazione Tecnica Illustrativa);
  - Modificativa ed integrativa della Tavola 14;
- 22 Tav. 3 bis Proposte di progetti a scala comprensoriale (scala 1:25.000);
   Sostituiva della Tavola 3;
- 23 Tav. 4 bis/a-Nord Zonizzazione del territorio comunale (scala 1: 10.000);
   Sostitutiva della Tavola 4/a-Nord;
- 24 Tav. 4 bis/b-Sud Zonizzazione del territorio comunale (scala 1: 10.000);
   Sostitutiva della Tavola 4/b-Sud.

Non risultano pervenuti gli elaborati altresi indicati nella delibera di C.C. n. 8/2004 come costitutivi del Piano e cosi contraddistinti:

- a) Deliberazione di C.C. n. 16 del 17.05.2003 (Parchi Eolici);
- b) Deliberazione di C.C. n. 18 del 29.11.2003 (Antenne Telefonia Mobile);
- u) ERRATA CORRIGE.

#### PUBBLICIZZAZIONE DEGLI ATTI

In uno ai precedenti atti non risulta allegata la certificazione del Segretario Comunale inerente la pubblicizzazione dell'avvenuta adozione del Documento Programmatico Preliminare e del successivo Piano Urbanistico Generale, né risultano allegate copie delle avvenute pubblicazioni all'Albo Pretorio del Comune e sui quotidiani a maggiore diffusione locale (almeno due) e su un quotidiano a diffusione nazionale.

Dalla narrativa della Deliberazione di C.C. n. 53/2004 si evince che gli elaborati adottati sono stati depositati presso la Segreteria Comunale in data 01.04.2004.

#### PARERI ENTI TERRITORIALI

In uno agli atti di cui sopra non risultano pervenuti, altresi, i pareri obbligatori di competenza degli enti in appresso riportato:

- Ufficio del Genio Civile di Foggia;
- Soprintendenza Beni Archeologici;
- Soprintendenza Beni Ambientali e Paesaggistici;
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Foggia;

#### **OSSERVAZIONI**

Dalla narrativa della Del. di C.C. n. 53/2004 si rileva che il Comune di Troia, nel periodo compreso tra il 29.04.2004 ed il 31.05.2004, ha acquisito n. 27 osservazioni.

Dette osservazioni non risultano pervenute né in copia originale nè in copia conforme.

Nel merito di dette osservazioni il Consiglio Comunale, con la citata deliberazione, ha così controdedotto:

Osservazione	Ditta	Parere	Deduzioni	
Numero	proponente	del Progettista	del Consiglio Comunale	
1	Marra Antonio	Non Accoglibile	Non Accolta	
2	Donnini Fernando	Accoglibile	Accolta	
3	Eredi	Accoglibile	A 1. D 11	
	Cappuccio Armando	Parzialmente	Accolta Parzialmente	
4, 6	Liberato Borghi	Non Accoglibile	Non Accolta	
5	Monelli Antonio	Non Accoglibile	Non Accolta	
7	Curato Pasqualina in	N. A. 111.11	N. 4 1.	
	Querques	Non Accoglibile	Non Accolta	
8	Frigerio Giuseppe	Non Accoglibile	Non Accolta	
9	Michelina Maddalena	Accoglibile	Accolta	
10	Cericola Michele	Accoglibile	A Ita Dawial	
10		Parzialmente	Accolta Parzialmente	
11	Costanzi Laura	Non Accoglibile	Non Accolta	
12, 13, 14, 15,	De Santis Guido, Ennio,	Non Association	N	
16	Vittorio, Giovanni	Non Accoglibile	Non Accolta	
17	Buono Francesco	Accoglibile	Accolta	
18	Buffo Vittorio	Non Accoglibile	Non Accolta	
19	Cobuzzi Giovanna	Non Accoglibile	Non Accolta	
20	Casoli Nicolino	Accoglibile	Accolta	
21	Di Viesti Vittoria	Accoglibile	Accolta	
22	Angelo Moffa	Non Accoglibile	Non Accolta	
23	Di Mucci Aristide	Non Accoglibile	Non Accolta	
24	Rubino Maria	Accoglibile	Accolta Parzialmente	
		Parzialmente	Accolta Parziaimente	
25	La Bella Domenico	Accoglibile	Accolta Parzialmente	
		Parzialmente	Accolta Parzialmente	
26	Coldiretti Foggia	Accoglibile	Accolta	
27	Cecchia Antonio	Non Accoglibile	Non Accolta	

Dalla narrativa della deliberazione n. 8/2004 si rileva che a seguito delle determinazioni del Consiglio Comunale innanzi riportate, gli atti del PUG sono stati adeguati alle stesse mediante la redazione dei seguenti elaborati modificativi ed integrativi:

- Tav. 5 bis Zonizzazione particolareggiata del Nucleo Abitato (scala 1:5.000);
- Tav. 6 bis Zonizzazione particolareggiata del Centro Storico (scala 1:2.000);
- Tav. 10 bis Planimetria con aree da assoggettare a PUE Comparti Perequati;

Dimensionamento generale degli interventi di piano nei settori residenziali e produttivi (scala 1:2.000);

- Tav. 11 bis Dimensionamento e Verifica degli Standard (scala 1:2.000);
- Tav. 14 bis Relazione integrativa (Relazione Tecnica Illustrativa);

In relazione ad esigenze di carattere tecnico rappresentate dall'Ufficio Tecnico Comunale con nota prot. n. 5257 del 18.03.2005 (osservazione fuori termine), riguardanti le modalità di classificazione di talune indicazioni con caratteri numerici romani anziché con caratteri alfabetici, sono stati redatti i seguenti elaborati sostitutivi:

0		
- Tav. 3 bis	Proposte di progetti a scala	
	comprensoriale (scala	
	1:25.000);	
- Tav. 4 bis/a-Nord	Zonizzazione del territorio	
	comunale (scala 1: 10.000);	
- Tav. 4 bis/b-Sud	Zonizzazione del territorio	
	comunale (scala 1: 10.000);	

Per quanto riguarda tutti gli elaborati contraddistinti con la parola "bis", si evidenzia che il Comune di Troia si è espresso mediante un provvedimento di "presa d'atto" (Del. n. 67 del 12.04.2005) adottato dalla Giunta Comunale, anziché mediante uno specifico provvedimento del Consiglio Comunale.

#### FORMAZIONE DEL PIANO

Al fine di esplicitare le modalità ed i criteri di formazione del PUG, l'Amministrazione Comunale ha inteso rappresentare, quanto in appresso sinteticamente riportato:

#### ➤ Obiettivi del P.U.G.

Nel Documento Programmatico Preliminare (v. pag. 16 e segg.) a base delle linee di sviluppo e di sostenibilità del PUG, quale enunciato di primario riferimento, vengono posti i valori rivenienti dal Patrimonio dei Beni Culturali cui subordinare l'articolazione delle scelte pianificatorie. E tanto in riferimento ai diversi ambiti che risultano così individuati:

- qualità della vita;
- tutela e valorizzazione del patrimonio dei beni ambientali e dei beni culturali;
- sviluppo socio-economico sostenibile;
- valorizzazione delle risorse territoriali;
- interazione con le comunità confinanti e con il Mondo Villaggio;

#### > Criteri di impostazione

Nel Documento Programmatico Preliminare (v. pag. 4) e nella Relazione Tecnica Generale (che contiene caratteri di relazione programmatica) sono espressamente richiamati quali criteri informatori del PUG quelli rivenienti dall'applicazione della L.R. n. 56/80 e della Delibera di Giunta Regionale n. 6320 del 13.11.1989.

Dalla Relazione Tecnica Generale, mediante una serie di tabelle e grafici nei quali si rappresentano: la dinamica demografica, la situazione residenziale e la popolazione attiva, è stato evidenziato il quadro di dimensionamento, di seguito, sinteticamente riportato:

#### demografia

popolazione presente (14° Cens. 2001) = 7.462;
 famiglie residenti (14° Cens. 2001) = 2.567;
 composizione media famiglie (14° Cens. 2001) = 2,90;

#### settore residenziale

- abitazioni occupate (14° Cens. 2001) = 2.552- abitazioni non occupate (14° Cens. 2001) =  $\underline{614}$ Totale 3.166;
- stanze occupate (13° Cens. 1991) = 9.681 - stanze non occupate (13° Cens. 1991) = 2.900 Totale (13° Cens. 1991) = 12.581;

rapporto stanze/abitazioni
(13° Cens. 1991) = 3,70;
affollamento persone/abitazioni
(13° Cens. 1991) = 3,40;

#### settore produttivo

- popolazione attiva ( $13^{\circ}$  Cens. 1991) = 3.077;
- popolazione non attiva  $(13^{\circ} \text{ Cens. } 1991) = 4.821;$

#### settore agricolo

attività zootecniche (dati 2001) = 46;
attività cerealicole (dati 1990) = 1.084;
attività ortive (dati 1990) = 59;
attività foraggere (dati 1990) = 40;

#### settore artigianale

attività manifatturiere (dati 1996) = 36;
 attività settore costruzioni (dati 1996) = 42;
 attività commerciali (dati 1996) = 152;

Nella Relazione Tecnica, pag. 33 e seguenti, viene indicata la validità del PUG per un arco temporale di 20 anni (differentemente dall'art. 1 delle N.T.A. dove viene definita una validità di 15 anni) e viene determinato il quadro dei fabbisogni e degli obiettivi e delle dinamiche di sviluppo, così prospettato:

- razionalizzazione del sistema dei trasporti;
- individuazione di nuove aree idonee agli insediamenti produttivi;
- riqualificazione del centro urbano esistente; Per quanto riguarda i criteri e parametri di riferimento nella progettazione del piano, gli stessi consistono in:
- soddisfacimento di una domanda pregressa inevasa stimata in 430 vani;
- incremento della popolazione migratoria;
- utilizzazione di vani impropri per altri usi (vani presenti nel Centro Storico da destinare alla funzione turistica ricettiva);
- fabbisogno abitativo complessivo stimato in 12.000 vani (compreso il patrimonio edilizio esistente);

- fabbisogno superfici a standard stimato in mq 89.544 (pari mq 12/ab), in aderenza alle indicazioni di cui alla Del. di G.R. n. 6320/89 (differentemente da quanto indicato all'art. 4 delle N.T.A. dove viene indicato il soddisfacimento minimo obbligatorio di 18 mq/ab);
- stabilizzazione della popolazione a quota n. 11.000 abitanti:
- individuazione di comparti dove è prevista la realizzazione di nuove cubature complessivamente pari a 111.450 mc. (con esclusione di quella da realizzare in conseguenza della strumentazione urbanistica previgente relativa alla realizzazione di 120 alloggi);

E' da evidenziare che nelle analisi dello stato di fatto si prospettano classificazioni di ampi territori, che necessitano di ulteriori approfondimenti e motivazioni per una loro riproposizione (vedi "Città Giardino).

Dagli elaborati scritto-grafici del PUG, per gli aspetti urbanistico-territoriali si rileva quanto segue:

#### **ZONA OMOGENEA "A"**

I dati urbanistici espressi per detta zona, sono i seguenti:

Zona "A1" = St: mq. 136.425;
 Zona "A2" = St: mq. 19.234;
 Zona "A3" Non indicata

In particolare la prevista Zona "A3" è riferita ai manufatti rurali di valore storico-architettonico la cui individuazione è rinviata ad altro provvedimento amministrativo e la cui disciplina dovrebbe essere più propriamente integrata con quella del territorio agricolo.

#### **ZONA OMOGENEA "B"**

Detta zona risulta suddivisa in sottozone, i cui dati urbanistici espressi sono i seguenti:

- Zona "B1" parzialmente edificata da completare = St: mq. 93.811;
- Zona "B2" di completamento = St: mq. 37.077;
- Zona "B3" Ristrutturazione

Urbanistica = St: mq. 33.557;

• Zona "B4" - edificata

(P.P. - P.d.L. - PAL) = St: mq. 144.547;

#### In particolare:

la Zona "B3" consiste in zone residenziali sorte in difformità del P.R.G. pre-vigente da sottoporre a ristrutturazione urbanistica; è prevista un incremento volumetrico pari al 20% della cubatura esistente;

la Zona "B4" comprende le aree di espansione del P.R.G. pre-vigente in corso di attuazione; in proposito appare pertanto contraddittoria la prevista possibilità di realizzare interventi di "ristrutturazione urbanistica" di ambiti meglio individuabili e/o da individuare all'interno della Zona "B3".

#### **ZONA OMOGENEA "C"**

Detta zona risulta suddivisa in sottozone, i cui dati urbanistici espressi sono i seguenti:

• Zona "C1" - espansione

privata = St: mq. 145.103;

• Zona "C2" - espansione

pubblica = St: mq. 26.500;

• Zona "C3" - espansione pubblica

= St: mq. 6.298;

• Zona "C4" - mista commerciale

e ricettiva = St: mq. 91.166;

#### In particolare:

la Zona "C2" consiste in una area già interessata da un Piano di 167 non attuato e previsto da una specifica variante al P.R.G. vigente recentemente approvata, con prescrizioni, dalla Regione Puglia;

la Zona "C3" consiste in una area da destinare a nuovo Piano di 167;

la Zona "C4" consiste in classificazione impropria di una area destinata invece ad attrezzature di tipo produttivo (Zona Omogenea di tipo D).

#### **ZONA OMOGENEA "D"**

Detta zona risulta suddivisa in sottozone:

- Zona "D1" -Artigianale
  - e piccola industria = St: mq. 267.101;
- Zona "D2" Insediamenti commerciali-espositivi della

media e grande distribuzione = St: mq. 356.915;

- Zona "D3" Industria
- = St non indicata
- Zona "D4" Area ASI = St non indicata

#### **ZONA OMOGENEA "E" Agrico1a**

Detta zona risulta suddivisa nelle seguenti sottozone:

- Sottozona "E1/T": zona agricola tradizionale;
- Sottozona "E2/S": zona per agricoltura sperimentale:
- Sottozona "E3/Z": zona a prevalente vocazione zootecnica;
- Sottozona "E4/P": Parco Agricolo Integrato;
- Sottozona "E5/F": Parco Agricolo Esteso;

Ciò premesso, al fine della verifica della coerenza con la nuova disciplina urbanistica di cui alla L.R. n. 20/2001, gli elaborati scritto-grafici sono stati esaminati in relazione a quanto in appresso riportato:

### A) COMPATIBILITA' CON I CONTENUTI ex art. 9 della L.R. 20/01

Preliminarmente si rileva che il PUG di Troia non risulta impostato in maniera distinta, così come prescrive l'art. 9 della L.R. 20/01, secondo previsioni strutturali e previsioni programmatiche.

Si rilevano, con specifico riferimento soprattutto alle prospettate previsioni strutturali, alcune carenze e/o incongruenze che non consentono, a tutt'oggi, di attestare la conformità del P.U.G. presentato alla stessa L.R. 20/01.

Nel merito specifico delle problematiche di carattere generale si rileva quanto segue:

1) In ordine agli aspetti programmatici preliminari gli elaborati trasmessi (Documento Program-

matico Preliminare e Relazione Tecnica Illustrativa) fanno esplicito richiamo ad un'impostazione progettuale orientata verso la normativa urbanistica pre-vigente alla L.R. n. 20/01, non indagando le componenti strategico-struturali del territorio del Comune di Troia e limitandosi ad individuare gli obiettivi sulla base di una mera enunciazione di principio e non individuando, altresi, alcuno standard qualitativo sia in campo urbanistico che territoriale;

2) In ordine alle risorse territoriali, gli elaborati scritto-grafici non rappresentano in modo adeguato le componenti-invarianti che pure sono presenti nel territorio del Comune di Troia (a titolo esemplificativo si citano le componenti del sistema morfologico ed idrogeologico: versanti e crinali collinari, corsi d'acqua, ecc...; e del sistema storico-archeologico di notevole valenza e presente pressoché in gran parte del territorio). In sintesi non contengono una adeguata analisi delle trasformazioni territoriali che lo strumento di pianificazione urbanistica generale (PUG) pone in essere in rapporto alla struttura ambientale di riferimento e non consentono una adeguata e connessa verifica di congruenza delle motivazioni che sottendono le scelte progettuali operate dal PUG, e tanto anche in considerazione di quanto disposto dall'art. 23 della L.R. n° 11/2001.

#### a) "risorsa suolo"

Entrando nel merito dei contenuti del P.U.G. presentato, con particolare riferimento alle risorse territoriali interessate, non si rileva negli elaborati scritto-grafici alcuna valutazione qualitativa del previsto utilizzo della "risorsa suolo" con specifico riferimento alle aree di nuovo impegno nel settore residenziale, produttivo, infrastrutturale.

In proposito si evidenzia che per le aree di espansione (residenziali, artigianali e commerciali) l'impegno di suolo interessa una superficie complessiva di mq. 1.202.075 (escluso le superfici non indicate per zone industriali e quelle non ancora urbanizzate rivenienti dalla strumentazione urbanistica vigente).

#### b) "difesa del suolo".

Per quanto attiene alla tematica relativa alla "difesa del suolo" non si rileva negli elaborati scritto-grafici trasmessi alcuna individuazione e/o previsione di tutela e/o previsione di impegno di aree critiche per geomorfologia; per il ciclo dell'acqua; per il ciclo dell'energia; per il ciclo dei rifiuti; per situazioni e/o attività a rischio.

Le predette carenze non consentono la verifica della congruenza tra la fase conoscitiva di "lettura" e/o analisi del territorio (ovvero dello stato delle risorse e/o delle eventuali criticità territoriali presenti soprattutto nella parte di territorio montano) e le scelte di pianificazione operate attraverso il P.U.G. presentato.

Al riguardo si precisa comunque che la verifica qualitativa della "utilizzazione suolo" sia urbano che extraurbano, va effettuata anche in relazione alla pianificazione dell'Autorità di Bacino (ex L. n. 183/89).

In ogni caso si rappresenta che il P.U.G. di cui trattasi risulta adottato in mancanza del parere preventivo dell'Ufficio del Genio Civile.

3) In ordine alle problematiche connesse ai diversi settori si rileva quanto segue:

#### a) SETTORE RESIDENZIALE

A tale proposito si evidenzia la individuazione, per l'arco temporale di validità del Piano, di un fabbisogno residenziale pari n. 12.000 vani a fronte di n. 12.581 già presenti (dati 1991), ed a fronte, altresi, di un trend demografico consolidatosi in senso negativo.

Difatti il calcolo del fabbisogno abitativo risulta definito non in relazione al saldo demografico ma in relazione ad un calcolo, che viene definito "calcolo di fabbisogno qualitativo", con il quale si prevede che la popolazione in ragione delle nuove politiche urbane dovrebbe assestarsi ad una quota di n. 11.000 abitanti, a fronte della attuale dotazione pari a circa 7.500 abitanti. Nel merito è da rilevare la eccessiva quantificazione dei vani e/o abitazioni ritenuti non

più idonei e/o concorrenti alla definizione del patrimonio edilizio urbano, appare in evidente contraddizione con gli enunciati obiettivi tesi al recupero e/o la riqualificazione del centro abitato esistente (né può essere, a tale scopo, sufficiente la mera la ipotetica formazione di un "albergo diffuso").

Altresi è da evidenziare che le scelte operate appaiono volte a determinare non una mera "cucitura" dei margini del centro urbano ma piuttosto una vera e propria nuova espansione.

#### b) SETTORE PRODUTTIVO

Al riguardo si evidenzia che le previsioni del PUG appaiono sovradimensionate, e tanto con particolare riferimento alla previsioni di una nuova zona industriale a fronte della conferma di un'area ASI, già presente nella vigente strumentazione urbanistica e rimasta del tutto inutilizzata. Per quanto attiene, invece, la indicazione di aree produttive destinate, in via esclusiva, alla ubicazione di impianti eolici, si rileva la mancanza di una adeguata verifica di congruenza con le motivazioni che sottendono le scelte progettuali operate nel complesso dal PUG in termini di impatto ambientale e paesaggistico.

Al riguardo dette scelte progettuali risultano essere state adottate con la Delibera di C.C. n. 16/2003 di cui non sono, allo stato, enunciati i contenuti.

#### c) SETTORE COMMERCIALE

Al riguardo si evidenzia che le indicazioni del PUG sono tese in effetti alla realizzazione di un ambito territoriale destinato alla localizzazione di esercizi commerciali della media e grande distribuzione, necessitando di coordinamento con la pianificazione e legislazione regionale in materia.

### d) SERVIZI E STANDARD PUBBLICI (D.M. 2.4.68 n. 1444)

Al riguardo la dotazione, e la conseguente verifica qualitativa e quantitativa dei servizi previsti va esplicitata in relazione alla:

- a) individuazione delle attrezzature a standard esistenti e/o di progetto ex art. 3
   D.M. 2.4.68 n. 14444, disaggregati per zone omogenee, superfici, tipologia, livello funzionale, tipo di gestione (pubblica, convenzionata, privata);
- b) individuazione delle aree destinate già dal P.R.G. vigente e/o di progetto a servizi d'interesse generale ex art. 4 D.M. 2.4.68 n. 14444, suddivise in: sanità, parchi pubblici, ecc.;

Per quanto riguarda i servizi é da rilevare un incongruo riferimento ad un ipotetico aumento della popolazione che si consoliderebbe a 11.000 abitanti e tanto a fronte di un trend demografico negativo consolidatosi nell'ultimo censimento, i cui dati (7.500 abitanti) peraltro sono presi a riferimento per l'effettivo calcolo del fabbisogno.

#### e) SETTORE AGRICOLO

A tale proposito, anche in relazione all'accoglimento della osservazione avanzata dalla COLDIRETTI di Foggia, nonché alla previsione di "parchi eolici" (aree produttive) appare contraddittoria la prevista suddivisione del territorio agricolo in differenti ambiti e tanto con particolare riferimento alle aree destinate a "Parco Agricolo Integrato" ed a "Parco Agricolo Esteso", che a loro volta appaiono essere riferiti a valori paesaggistici, peraltro non indagati né come preesistenze né come obiettivi.

Per quanto riguarda le citate localizzazioni di edifici caratterizzati da notevoli valori storico-architettonico, gli stessi appaiono individuati in modo esclusivamente esemplificativo e non già in via conformativa;

#### f) SETTORE INFRASTRUTTURE

A livello comunale la infrastruttura di maggior rilievo previste dal PUG consiste sostanzialmente nella ipotesi di realizzazione di una nuova strada di circonvallazione ubicata a mezza costa della collina sulla quale insiste il centro abitato e la cui

compatibilità con le indicazioni del sopraggiunto PAI non appaiono per nulla indagate. A livello comprensoriale le ipotesi avanzate dal PUG consistono sostanzialmente nella riproposizione di interventi esterni al territorio comunale sia pure nell'ambito di una programmazione di scala territoriale. In particolare vengono avanzate ipotesi di interventi la cui fattibilità appare quanto meno improbabile (v. attrezzature universitarie, centri di ricerca, attrezzature sportive di livello sovracomunale, ecc....).

#### B) COMPATIBILITA' CON IL P.U.T.T./P.

Il rapporto che il PUG prospetta con il P.U.T.T./P. consiste nel mera riproposizione, art. 22 delle N.T.A., di definizioni e iter procedurali riguardanti la realizzazione di interventi nei territori compresi nello stesso PUTT/P.

Gli elaborati scritto-grafici trasmessi non indagano né una autonoma analisi delle componenti paesaggistiche né rappresentano il riporto della pianificazione regionale, e di conseguenza non prospettano le compatibilità e/o incompatibilità delle scelte progettuali operate dal P.U.G. con le disposizioni di tutela introdotte dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il paesaggio (PUTT/P).

In particolare è da evidenziare che il territorio del Comune di Troia, per la sua particolare conformazione ed ubicazione, presenta importanti valenze paesaggistico-ambientali consistenti (in via indicativa) nei rilievi collinari, nei corsi d'acqua, nei tratturi, in numerosi siti archeologici, nelle masserie, ecc..... Componenti paesaggistiche che, ancorché rappresentate nella stessa Relazione Tecnica Illustrativa del PUG. necessitano di una approfondita analisi e conseguenti azioni di tutela.

#### C) PEREQUAZIONE URBANISTICA E PRE-VISIONI PROGRAMMATICHE

In ordine a detta problematica è da evidenziare che il PUG impropriamente opera una sostanziale equiparazione tra il comparto perequato ed il comparto edificatorio (ex L.R. n. 56/80); non viene operata alcuna scelta circa la indifferenza delle proprietà rispetto alla diversa destinazione d'uso del suolo, al valore economico delle aree, al fattore temporale; è necessario indicare il c.d. indice territoriale di comparto e chiarire in tutti i suoi aspetti la problematica relativa alle "aree cedenti" (ovvero se le stesse si riferiscono alle superfici degli standard urbanistici, obbligatori per legge, o se sono riferite a "superfici compensative").

Per le considerazioni in precedenza riportate, fermo restando la necessità di integrare i contenuti del P.U.G. con quanto in precedenza specificato, in questa fase non è possibile pertanto attestare la conformità del P.U.G. al P.U.T.T./P., stante la carenza di verifiche in tal senso riscontrata negli atti e grafici proposti dal Comune di Troia.

Tutto ciò premesso alla luce di quanto evidenziato stante l'inadeguatezza della complessiva proposta di P.U.G. del Comune di Troia che risulta non rispondente, per quanto attiene ai contenuti, alle disposizioni di cui alla L.R. n. 20/2001 né agli obbiettivi di tutela paesistico-ambientale del PUTT/P, si ritiene di non poter attestare la compatibilità del PUG stesso ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 20/01.

Conseguentemente atteso l'esito negativo della verifica operata ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 11 della L.R. 20/01 si propone alla Giunta il rinvio del P.U.G. di che trattasi al Comune di Troia per i necessari adeguamenti che dovranno altresi riguardare le carenze innanzi rilevate, fatta salva la possibilità del Comune di ricorso alla procedura di cui al comma 9 dello stesso art. 11 (conferenza di servizi).

Resta nella facoltà del Comune l'attivazione delle procedure di cui all'art. 11, comma 9, della I.r. n.20/200 1, ai fini del conseguimento del controllo positivo del P.U.G. alle disposizioni della stessa I.r. n. 20/2001.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale, cosi come puntualmente definite dall'art. 4, comma 4, lett. D), della L.R. 7/97.

Adempimenti contabili di cui alla 1.r. n. 28/01

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione"

L'Assessore sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del Procedimento e dal Dirigente di Settore;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

- DI NON ATTESTARE, ai sensi dell'art. 11 commi 7 e 8 della L.R. 20/01, per le motivazioni esplicitate nella relazione sopra riportata, la compatibilità del PUG del Comune di Troia al Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio approvato con deliberazione G.R. n. 1748 del 15.12.200 nonché alle disposizioni dell'art. 9 della l.r. n.20/01;
- DI RINVIARE il PUG di che trattasi al Comune di Troia (FG) per i necessari adeguamenti cosi come in relazione riportati;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.

Il Segretario della Giunta Dr. Romano Donno Il Presidente della Giunta Dott. Sandro Frisullo DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 settembre 2005, n. 1325

### Roccaforzata (Ta) – Piano Regolatore Generale – Approvazione definitiva.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico, riferisce quanto segue.

""Il Comune di Roccaforzata, dotato di P.F. vigente, con delibera di C.C. n. 31 del 25/09/99 ha adottato il P.R.G. del territorio comunale.

Il P.R.G. risulta costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione
- Tav. 1 Inquadramento territoriale
- Tav. 2 Territorio comunale
- Tav. 3 Carta dei Vincoli
- Tav. 4 Sovrapposizione della variante al P.F. alla restituzione aerofotogrammetrica
- Tay. 5 Carta delle colture in atto
- Tay. 6 Stato di fatto del centro urbano
- Tav. 7/a Rete idrica
- Tav. 7/b Rete fognaria
- Tav. 7/c Pubblica illuminazione
- Tav. 8 Stato di fatto degli standard
- Tav. 9/a Relazione geologica-tecnica
- Tav. 9/b Carta geologica
- Tav. 9/c Carta geomorfologica
- Tav. 9/d Carta idrogeologica
- Tav. 9/e Carta geopedalogica
- Tav. 9/f Carta delle potenzialità d'uso del territorio
- Tay. 10 P.R.G. Zonizzazione
- Tav. 11 Norme di Attuazione
- Tav. 12 Regolamento edilizio

A seguito delle pubblicazioni degli atti del P.R.G. sono state presentate n. 24 osservazioni nei termini ed una fuori termini, controdedotte dal Consiglio Comunale con delibera di C.C. n. 2 del 16/02/2001.

Gli atti tecnico-amministrativi del P.R.G. sono stati sottoposti - ai sensi delle LL.RR. n. 24 del 04/07/94, n. 8 del 28/01/98 e n. 32/2001 (art. 21) -

all'esame del Comitato Urbanistico Ristretto che, con propria Relazione-parere in data 23/09/2003, ha ritenuto il Piano in parola meritevole di approvazione con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di seguito riportate, tese ad adeguare il P.R.G. alla normativa vigente in materia, nonché alla tutela dei valori ambientali presenti sul territorio comunale:

#### "4.1 Settore Residenziale

Il PRG conferma le previsioni dello strumento urbanistico vigente che risultano comunque sovrabbondanti per le proiezioni del 2010.

Vengono definiti i comparti vigenti con l'inclusione di superfici a standard di cui il Comune risulta carente.

Per ottenere un dimensionamento più coerente, rispetto a quello previsto dagli stessi redattori del Piano con gli indirizzi specifici regionali (delibera di G.R. n. 6320/89) si inseriscono d'ufficio le seguenti prescrizioni:

Per la zona BI, per gli interventi di nuova costruzione su lotti liberi, l'indice di fabbricabilità fondiaria (i.f.f.) da 5 mc/mq viene portato a 4 mc/mq.

- Per la zona C si ritiene che l'intera sottozona C3, con annessa viabilità ed aree per servizi, debba essere esclusa dalla pianificazione con ritipizzazione a zona agricola; ciò in considerazione del fatto che la stessa è l'unica non ancora attuata ed inoltre insiste su un area morfologicamente connotata da forte scoscesità, ove sarebbero notevoli i costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

#### 4.2 Standards Urbanistici

Si prescrive la verifica degli Standards Urbanistici ex D.M. 1444/68, a maggior chiarimento di quanto riportato in atti, da effettuarsi con riferimento alle specifiche zone omogenee di tipo A, B e C e conseguente planimetrazione e suddivisione degli spazi pubblici secondo la catalogazione dello stesso D.M. 1444/68.

#### 4.3 Norme di Attuazione

Tenuto conto di quanto detto al precedente punto 4. 1, occorre ridefinire la normativa riguardante le zone B e C.

Inoltre, nel condividere i pareri della Soprintendenza Archeologica della Puglia e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, riportati ai paragrafi 2.1.1 e 2.1.3 della presente relazione, si prescrive di adeguare la normativa ai suddetti pareri.

Fermo restando la tutela dei muri a secco esistenti in zona agricola, per i quali non è consentita la demolizione e ricostruzione (art. 54 a pag. 24 delle NTA), potranno prevedersi murature in tufo o blocchetti cementizi solo per le recinzioni di nuova costruzione.

### 4.4 Regolamento Edilizio. Detto elaborato va adeguato alle norme vigenti.

#### 4.5 Sistema delle tutele

Si condividono e si introducono d'ufficio i pareri della Soprintendenza Archeologica della Puglia e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico e demoetnoantropologico della Puglia - Bari riportati rispettivamente ai paragrafi 2.1.1 e 2.13; si prescrive pertanto di adeguare i grafici, le N.T.A. ed il Regolamento edilizio a tali pareri."

Con delibera n. 377 del 24/03/2004 la Giunta Regionale, sulla scorta della Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 23/09/2003, ha approvato il predetto P.R.G., nei termini e con le prescrizioni di cui alla stessa Relazione-parere di cui ai punti "4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5", richiedendo al Consiglio Comunale di Roccaforzata, in ordine alle condizioni, prescrizioni e modifiche formulate, apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 - 11° comma.

Con nota n. 2758 del 28/06/04 il Comune di ROCCAFORZATA ha rimesso la delibera di C.C. n. 14 del 07/05/2004, con la quale sono state adottate le determinazioni in merito alle prescrizioni e modifiche regionali, espressamente fatte proprie dal Comune stesso, adeguando conseguentemente gli atti e grafici del P.R.G.

In particolare, gli elaborati scritto-grafici "adeguati", rimessi con la citata nota comunale n. 2758 del 28/06/04, allegati alla deliberazione di C.C. n. 14/2004, giusta certificazione in atti del 06.09.2005 prot. reg. n. 6676/2005, sono i seguenti:

- Tay. 10 PRG Zonizzazione modificata
- Tay. 11 Norme di Attuazione modificate
- Tav. 12 Regolamento Edilizio modificato.

In ordine alle prescrizioni regionali di cui alla citata delibera di G.R. n. 337/2004 si riporta di seguito quanto deciso dal Consiglio Comunale con la citata delibera n. 14/2004 e le determinazioni regionali esaustive:

A) Per il soddisfacimento delle richieste di cui al punto 4.1 dell'allegata Relazione-parere del Comitato Urbanistico

Ristretto alla sopracitata D.G.R. n. 337/2004

#### **Settore Residenziale**

#### Determinazioni comunali

Le modifiche richieste in sede regionale sono state accolte.

#### Determinazioni regionali

Si prende atto degli adeguamenti predisposti in relazione alle prescrizioni di cui alla

Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto allegata alla D.G.R. n. 337/2004.

B) Per il soddisfacimento delle richieste di cui al punto 4.2 dell'allegata Relazione-parere del Comitato Urbanistico

Ristretto alla sopracitata D. G. R. n. 337/2004

#### Standard Urbanistici

#### Determinazioni comunali

Le modifiche richieste in sede regionale sono state accolte.

#### Determinazioni regionali

Si prende atto degli adeguamenti predisposti in relazione alle prescrizioni di cui alla

Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto allegata alla D.G.R. n. 337/2004.

C) Per il soddisfacimento delle richieste di cui al punto 4.3 dell'allegata Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto alla sopracitata D.G. R. n. 337/2004

#### Norme di Attuazione

#### Determinazioni comunali

Le modifiche richieste in sede regionale sono state accolte.

#### Determinazioni regionali

Si prende atto degli adeguamenti predisposti in relazione alle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto allegata alla D.G.R. n. 337/2004.

D) Per il soddisfacimento delle richieste di cui al punto 4.4 dell'allegata Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto alla sopracitata D. G. R. n. 337/2004

#### Regolamento Edilizio

#### Determinazioni comunali

Le modifiche richieste in sede regionale sono state accolte.

#### Determinazioni regionali

Si prende atto degli adeguamenti predisposti in relazione alle prescrizioni di cui alla

Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto allegata alla D.G.R. n. 337/2004.

E) Per il soddisfacimento delle richieste di cui al punto 4.5 dell'allegata Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto alla sopracitata D.G.R. n. 337/2004

#### Sistema delle tutele

#### Determinazioni comunali

Le modifiche richieste in sede regionale sono state accolte.

#### Determinazioni regionali

Si prende atto degli adeguamenti predisposti in relazione alle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto allegata alla D.G.R. n. 337/2004.

#### F) Osservazioni

In proposito l'Amm.ne com.le non era tenuta ad esprimere alcuna valutazione avendo già prodotto le proprie determinazioni nella fase di esame delle osservazioni.

In merito alle osservazioni, quindi, restano confermate le determinazioni esaustive regionali già intervenute con deliberazione G.R. n. 337/04.

#### G) Elaborati tecnici "adeguati"

In ordine agli elaborati tecnici predisposti nella presente fase delle controdeduzioni comunali, adottati dal Comune di Roccaforzata con la delibera di C.C. n. 14 del 07/05/2004, "adeguati" sia rispetto alle prescrizioni della citata di G.R. n. 337/2004 e sia rispetto alle osservazioni accolte, si inserisce sul frontespizio negli stessi la seguente dicitura:

"Il presente elaborato vale nei limiti del recepimento scritto-grafico delle prescrizioni regionali di cui alla Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 23/09/03 ed alla Delibera della Giunta Regionale n. 337/2004 e conseguentemente non sostituisce ma integra le tavole adottate dal Comune di Roccaforzata con la delibera di C.C. n. 31 del 25/09/99."

H) Per quanto attiene ai rapporti tra le previsioni di P.R.G. ed il Piano di Bacino della Puglia -Stralcio Assetto Idrogeologico - adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 25 del 15/12/2004, sono fatte salve le norme di salvaguardia di detto Piano, se e in quanto applicabili nei limiti e nei termini contenuti nella predetta deliberazione n. 25/200, fermo restando gli ulteriori e successivi adempimenti comunali previsti dalla legge n. 183/89.

Sulla scorta di tutto quanto innanzi premesso e rilevato che il Comune di Roccaforzata si è adeguato alle richieste regionali di cui alla delibera di G.R. n. 337/04, si propone alla Giunta di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art. 16 della L.r.

56/1980, in conformità alle risultanze ed alle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 23/09/2003 ed alla Delibera di G.R. n. 337/2004 - in toto riconfermate in questa sede, e con le esaustive determinazioni regionali innanzi riportate ai punti A, B, C, D, E, F (per le osservazioni presentate), G ed H, il Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di Roccaforzata con la delibera di C.C. n. 31 del 25/09/99.""

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPAR-TIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 -COMMA 4° LETT. d) DELLA L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione"

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente di Settore.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

- di APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica, nelle premesse riportata;
- di APPROVARE DEFINITIVAMENTE, di con-

seguenza, ai sensi dell'art. 16 - undicesimo comma - della L.R. n. 56/1980 e per le motivazioni di cui alla relazione nelle premesse, il Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di Roccaforzata con la delibera di C.C. n. 31/1999, in conformità alle risultanze ed alle prescrizioni di cui alla Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 23/09/2003 ed alla Delibera di G.R. n. 337 del 24/03/2004 recepite con delibera di C.C. n. 14 del 07/05/2004, e con le determinazioni esaustive regionali innanzi riportate ai punti A), B), C), D), E), G) ed H);

- di CONFERMARE, giusto quanto innanzi riportato al punto F) in ordine alle osservazioni presentate dai cittadini, le determinazioni assunte con la Delibera di G.R. n. 337 del 24/03/2004;
- di DEMANDARE al competente Settore Urbanistico Regionale la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Roccaforzata, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla G.U. (da parte del S.U.R.).

Il Segretario della Giunta Dr. Romano Donno Il Presidente della Giunta On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2005, n. 1368

Monteroni (Le) – Piano di lottizzazione convenzionata. Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del PUTT/P. Ditta: Carrelli Palombi F.sco e Arturo e Putignano Roberto.

L'Assessore all'Urbanistica ERP ed Assetto del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Unità Operativa Provinciale di Lecce e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P.  $\rm n^\circ$ 

6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi,i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati,i piani regolatori generali,gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata,quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore del territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo b° 490/99,o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di Monteroni (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli ll'ambitilo estesilo interessatilo
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o,se presente,dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure,sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

**Soggetto proponente:** Sig.ri CARRELLI PALOMBI Francesco ed Arturo e PUTIGNANO Roberto

## INTERVENTO: Piano di lottizzazione convenzionata adottato con deliberazione del C.C. n. 37 del 30.09.03.

Con nota acquisita al prot. N° 13034 del Settore Urbanistico Regionale in data 12.12.03, Il Comune di Monteroni (LE) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al Piano di lottizzazione convenzionata.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- TAV 1 Relazione illustrativa;
- TAV 2 Stralci degli elaborati del PRG;
- TAV 3 Planimetrie del piano particolareggiato;
- TAV 4 Rappresentazione del piano particolareggiato su mappe catastali;
- TAV 5 Urbanizzazioni primarie e secondarie
- TAV 6 Studi compositivi e tipologici;
- TAV 7 Elenchi catastali;
- TAV 8 Norme urbanistico-edilizie;
- TAV 9 Relazione finanziaria:
- TAV 10 Schema di convenzione;
- TAV 11 Tavole grafiche con individuazione vincolo e relazione di compatibilità paesaggistica.

Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di un piano di lottizzazione convenzionata per attività artigianali e commerciali, ricade su un'area tipizzata dal PRG quale Zona D 215 "attività secondaria-artigianato e commercio" individuata in catasto terreni al Foglio 8 p.lle 8, 9, 1072.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico-adilizi più significativi:

- Sup. territoriale	mq. 14.430
- Sup. Zona Omogenea	mq. 14.030
- Sup. stradale	mq. 1.694
- Sup. standard	mq. 2.336
- Sup. servizi tecnologici	mq. 100
- Sup. Fondiaria da Piano	mq. 9.400
- Sup. per attrezzature private	mq. 1.000
- Indice IFT	mc./mq. 2,00
- alt. Max	ml. 7,50

Il piano di lottizzazione in oggetto prevede l'esecuzione delle seguenti opere di urbanizzazione primaria:

- Rete stradale	ml. 250,00
- Rete idrica	ml. 250,00
- Fogna bianca	ml. 400,00
- Fogna nera	ml. 360,00
- Pubblica illuminazione	ml. 300,00
- Rete gas	ml. 300,00
- Rete telefonica	ml. 100,00
- Rete elettrica	ml. 150,00

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue

- Il PUTT/P classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale ambito territoriale esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P). In particolare la classificazione "C" individua secondo il PUTT/P un "valore distinguibile laddove, sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti".

Stante la classificazione "C" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.011 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di MONTERONI (LE) con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale se compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).
- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
  - Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche,

geomorfologiche, ed idrogeologiche(definenti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresi che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree".

- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresi che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."
- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la foro appropriata fruizione/utilizzazione sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresi che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04 va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica e dalla documentazione fotografica, si evince che le aree oggetto d'intervento non risultano essere interessate direttamente da specifiche peculiarità paesaggistiche. Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico: L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento.
- Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale: L'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale:
- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto
  paesistico né l'intervento interferisce,sia pure
  indirettamente, con beni posizionati all'esterno
  dell'area d'intervento ovvero con il contesto di
  riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia, altresi, che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici (vincolo ex legge 1497/39, decreti Galasso, usi civici, idrologia superficiale, vincoli e segnalazioni architettonici e/o archeologici, vincoli idrogeologici) su terreni destinati a seminativo, con andamento plani-altimetrico pianeggiante.

Entrando nel merito dell'intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che il piano di lottizzazione prevede un'attività di tipo artigianale su n.3 lotti e per attività commerciale n. 4 lotti oltre ad un lotto di mq. 1.000 per parcheggi privati e distributore carburanti. L'intervento andrà a collocarsi tra la parallele alla S.P.

Lecce-Leverano, la via per Magliano e la via Madonna Sette Dolori. L'ambito oggetto di intervento non possiede, in sintesi, un elevato grado di naturalità né presenta al suo interno, ed in particolare a ridosso dell'area oggetto di intervento, alcuna peculiarità paesaggistica soggetta a specifica tutela da parte del PUTT/P.

Con riferimento, invece, all'area oggetto d'intervento questa non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi c/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. Quindi, non essendo direttamente interessato dalle opere in progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa "Area di pertinenza" e/o "Area annessa" (ove le prescrizioni di base del PUTT risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), non si rileva, per il caso in specie, alcuna interferenza significativa (ovvero alcun vincolo di immodificabilità assoluta e/o relativa) tra l'intervento proposto e le N.T.A. del PUTT/P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico-vegetazionale, colturale"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero di elementi paesaggistici strutturanti; pertanto l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento e non già all'interno della specifica area d'intervento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

La trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico che l'intervento in progetto comunque comporta anche tenuto conto della specifica destinazione per verde pubblico e parcheggi delle aree ricadenti in un ambito territoriale esteso di tipo "C" con riferimento alla specifica soluzione progettuale adottata, poiché non interferisce, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT.

Al fine di tutelare comunque i (segni) tipici del paesaggio agrario ancora presenti sull'area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- per la realizzazione delle finiture esterne degli edifici si utilizzino materiali e tecniche simili o compatibili con quelle tradizionali dei luoghi;
- Gli eventuali materiali di risulta, rinvenienti dalle eventuali operazioni di scavo, siano tempestivamente allontanati e depositati a pubblica discarica;
- In sede di progettazione esecutiva siano salvaguardati il più possibile, ove esistenti, gli elementi (diffusi nel paesaggio agrario) aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art.3.14 delle NTA del PUTT/P (le pareti a secco con relative siepi, delle divisioni dei campi, delle delimitazioni delle sedi stradali).

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2001.

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

#### LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'U.O.P. di Lecce e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

Di RILASCIARE ai sig.ri CARRELLI PA-LOMBI Francesco ed Arturo e PUTIGNANO Roberto, relativamente al piano di lottizzazione convenzionata D2/5 ricadente nel territorio del Comune di MONTERONI (LE), il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio della C.E. stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

Di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.

Il Segretario della Giunta Dr. Romano Donno Il Presidente della Giunta On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2005, n. 1369

Oria (Br) – Progetto di lottizzazione dell'insula C8. Rilascio Parere paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P. Ditta: Patisso Gino – Zanzarelli Domenico.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio prof. arch. Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della U.O. Paesaggio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 dell'11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani

regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato sia se favorevole sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di ORIA nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

### INTERVENTO: Piano di lottizzazione dell'insula C8

Soggetto proponente: Patisso Gino-Zanzarelli Domenico.

Con nota trasmessa con raccomandata A. R. del 22/12/03 nonché con successiva documentazione integrativa, acquisita al prot. N° 3217 del Settore

Urbanistico Regionale in data 24/3/2004, Il Comune di ORIA ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al Piano di Lottizzazione dell'insula C8, presentato dalla ditta di cui all'oggetto.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- TAV 1 Stralcio dal P.d.F. stato di fatto con viabilità prevista nel P.d.F.
- TAV 2 Planimetria catastale e piano di sistemazione su catastale:
- TAV 3 Tavola dei lotti:
- TAV 4 Tipologie edilizie e profili stradali
- TAV 5 Sezioni stradali;
- TAV 6 Opere di urbanizzazioni primaria -schema degli impianti;
- Tav 7 Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche
- Relazione tecnica illustrativa;
- Relazione paesaggistica;
- Studio geologico
- Cartografia tematica del P.U.T.T./P.

Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di insediamenti residenziali, ricade su aree individuate in catasto al FG.  $n^{\circ}$  40 ptc.  $n^{\circ}$  26 - 812 - 819 - 857 - 820

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico - edilizi più significativi:

- St di comparto	mq. 4760
- S fondiaria	mq 2985
- Volumetria	mc 6373
- Aree a Standards	mq 1255
- Viabilità	mg 520

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "D" di valore "relativo" (art.2.01 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

In particolare la classificazione "D" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore relativo laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individui una significatività"

Stante la classificazione "D" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte in parte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di ORIA con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "D" prevedono la "valorizzazione degli aspetti relevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche" (art. 2.02 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)
- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "D", quale quello in specie, e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
  - Con riferimento al sistema "assetto geologico geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definenti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresi che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree...",
  - Con riferimento ai sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica,economica, di difesa del suolo e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico vegetazionale e delle specie fioristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresi

- che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico - vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."
- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione, insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) I modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione l'utilizzazione sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresi che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico (Ambiti Territoriali Distinti) si rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico: L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico - ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. L'area non è interessata infatti dalla presenza di versanti cigli di scarpata, crinali, lame, gravine, grotte ecc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio dal punto di vista geo-morfoidrogeologico;
- Sistema copertura botanico vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica: L'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie fioristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico - vegetazionale;

l'area oggetto di intervento non risulta ricadere in un'ambito individuato dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P relative ai vincoli faunistici.

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico - culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto
paesistico né l'intervento interferisce, sia pure
indirettamente, con beni posizionati all'esterno
dell'area d'intervento ovvero con il contesto di
riferimento visuale di peculiarità individuate dal
P.U.T.T./P. ed oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresi che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici peesistenti all'entrata in vigore del P.U.T.T./P. (vincoli ex L. 1497/39, usi civici, vincolo idrogeologico).

In particolare si rappresenta che solo una piccola porzione dell'area oggetto d'intervento risulta soggetta a Decreto Galasso.

Dalla documentazione trasmessa si evince che l'ambito territoriale esteso di riferimento non risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità attesa la vicinanza dell'area d'intervento al tessuto edificato esistente.

- Con riferimento specifico all'area oggetto d'intervento questa non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Quindi non essendo direttamente interessato dalle opere in progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa "area di pertinenza" e/o "area annessa", non si rileva , per il caso in specie, alcuna interferenza significativa dal punto di vista localizzativo (ovvero alcun vincolo di immodificabilità assoluta e/o relativa) tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante l'intervento come proposto, non configura pertanto alcuna deroga alle "prescrizioni di base" che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappre-

sentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", "copertura botanico - vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica", "stratificazione storica dell'organizzazione, insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero priva di elementi paesaggistici strutturanti; pertanto l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con, le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento e non già all'interno della specifica area d'intervento oggetto di trasformazione paesaggistica.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T/.P per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito territoriale esteso direttamente interessato dalle opere.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa, per la sua articolazione pianovolumetrica, risulta in linea di massima idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi che si presentano del tutto privi di un rilevante grado di naturalità e/o di emergenze paesaggistiche degne di specifica tutela.

A quanto sopra va altresi aggiunto che l'intervento in progetto per le sue caratteristiche tipologiche (edificazione estensiva con tipologia a schiera ed in linea con altezza massima pari a mt. 7,40) opera una trasformazione dell'assetto paesaggistico attuale compatibile ovvero non pregiudizievole alla successiva qualificazione paesaggistica dell'ambito

esteso di riferimento da operarsi mediante la pianificazione comunale sottordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P.

Al fine di tutelare comunque i "segni" tipici del paesaggio agrario ancora presenti sull'area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto anche visivo, delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Le poche alberature di pregio della flora locale presenti sull'area oggetto d'intervento siano il più possibile preservate (o comunque oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all'interno della stessa area d'intervento) ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o'arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto. Quanto sopra sia al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono che al fine di mitigare l'impatto soprattutto visivo, delle opere in progetto dalle aree a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico edilizie vigenti e la verifica della conformità del-

l'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97

### ADEMPIMENTI CONTARILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

#### LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'U.O. Paesaggio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

DI RILASCIARE alla sig. Patisso Gino e Zanzarelli Domenico, relativamente al piano di lottizzazione dell'insula C8 di P.d.F. ricadente nel territorio del Comune di ORIA, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art.5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in

narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio del permesso a costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.

Il Segretario della Giunta Dr. Romano Donno Il Presidente della Giunta On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2005, n. 1370

Andria (Ba) – Piano di lottizzazione zona C3/1 di P.R.G. alla c.da "Olivarotonda". Rilascio Parere paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P. Ditta: Avv. Fuzio Esco ed altri.

L'Assessore Regionale Assetto del Territorio (Urbanistica ed E.R.P.), Prof.ssa Angela BARBA-NENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'U.O. Paesaggio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 dell'11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi,i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.lvo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P non possono essere

approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato sia se favorevole sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di ANDRIA (BA) nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sottoindicata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P ed in particolare

- agli indirizzi di tutela(art.2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure,sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

INTERVENTO: Comune di Andria (BA) Piano di lottizzazione alla contrada Olivarotonda maglia C3111 del vigente P.R.G. - Proprietari: Avv. Francesco FUZIO ed altri.

Con nota acquisita al prot. n° 30 del Settore Urbanistico Regionale in data 10/01/2005, Il Comune di Andria (BA) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al Piano di Lottizzazione della maglia C3/1 del vigente P.R.G., per la realizzazione di insediamenti residenziali ed E.R.P.

La documentazione trasmessa è costituita dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 Estratto dello strumento urbanistico generale calcolo della superficie oggetto dell'intervento:
- Tav. 1/a Ripartizione percentuale degli utili e degli oneri;
- Tav. 2 Estratto catastale visure catastali titoli di proprietà.
- Tav. 2/a Area oggetto dell'intervento su mappa catastale:
- Tav. 3 Piano quotato, profili altimetrici- Planimetria delle piantumazioni esistenti;
- Tav. 4 Planimetria estesa per una profondità di 200 mt dall'area oggetto di intervento con indicazione dei fabbricati e urbanizzazioni esistenti
- Tav. 4/a Rilievo strada esistente Andria-Canosa;
- Tav. 5 -Planimetria di progetto con sagome di massimo ingombro - Planimetria (calcolo delle superfici) - Tabella dimostrativa del rispetto degli standards urbanistici - Tabella del calcolo delle superfici;
- Tav. 6 Planimetria ed altimetria di progetto con destinazione d'uso - Profili longitudinali e sezioni
   progetti schematici delle opere di urbanizzazione primaria;
- Tav. 7 Planimetria dello strumento esecutivo ridotta alla scala delle tavole del PRG;
- Tav. 8/1 studi compositivi e tipologici con sezioni e prospetti (tipo n. 1)
- Tav. 8/2 studi compositivi e tipologici con sezioni e prospetti (tipo n. 2)
- Tav. 8/3 studi compositivi e tipologici con sezioni e prospetti (tipo n. 3)
- Tav. 9 Relazione tecnico-illustativa Struttura territoriale - Rilievo edifici esistenti - Sistema dei vincoli - Obiettivi dell'intervento - Caratteri vegetazionali esistenti e di previsione - Norme urbanistico-edilizie:
- Tav. n. 10 Relazione finanziaria;
- Tav. 11 Schema di convenzione;
- Tav. 12 Relazione geologica;
- Tav. 13 Rilievo fotografico
- Tav. 14 Elaborati tecnici di compatibilità al PUTT.

L'intervento in parola ricade in località "Olivarotonda", tra la Via Canosa e la strada Comunale "Cappelle" su aree individuate in catasto al Fg. n°

50 pct. n° 371, 372, 240, 163, 239, 406, 543, 461, 165, 528, 458, 166, 545, 167, 192, 547, 168, 549, 236, 441, 424, 425, 426, 427, 428, 237, 171, 443, 530, 223, 172, 241, 178, 179, 169, 464, 465, 542, 527, 544, 546, 548, 442, 444 dell'estensione complessiva di mq. 63190,28.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti indici e parametri urbanistico-edilizi:

- St mq. 49716,31
- Volume di progetto mc. 19886,52
- Abitanti insediabili n. 198,86
- Superficie standards mq. 3579,57
- Totale parcheggi in progetto mq. 581,10
- Totale altri standars in progetto mq. 3236.74
- Sf mq. 35936,04
- Iff 0,55 mc/mq
- Superficie strade di PRG da cedere mq. 1400
- Superficie complessiva aree mq. 63190,28

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale

Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).

In particolare la classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti

Stante la classificazione "C" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di ANDRIA con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

 Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato" trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione" trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
  - Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definenti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresi che "le previsioni insediativa ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree".
  - Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanicovegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie fioristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresi che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."
  - Per quanto attiene al sistema "stratificazione, storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi sia la loro appropriata

fruizione l'utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresi che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04 va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica e dalla documentazione fotografica, si evince che le aree oggetto d'intervento non risultano essere interessate direttamente da specifiche peculiarità paesaggistiche.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico-geomorfologico, ed idrogeologico: L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. L'area non è interessata infatti dalla presenza di versanti cigli di scarpata, crinali, lame,gravine ecc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio;
- Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale: L'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale:
- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione, insediativa: L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto
  paesistico né l'intervento interferisce, sia pure
  indirettamente, con beni posizionati all'esterno
  dell'area d'intervento ovvero con il contesto di
  riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresi che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, Usi civici,idrologia superficiale, vincoli e segnalazioni architettoniche-archeologiche, vincolo idrogeologico).

Entrando nel merito dell'intervento proposto sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi risulta posizionato a ridosso del tessuto edificato esistente del comune di ANDRIA e, pertanto, si presenta già alquanto antropizzato. L'ambito oggetto d'intervento non possiede, in sintesi, un elevato grado di naturalità né presenta al suo interno, ed in particolare a ridosso dell'area oggetto d'intervento, alcuna peculiarità paesaggistica soggetta a specifica tutela da parte del P.U.T.T./P.

Con riferimento invece, all'area oggetto d'intervento questa non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T. T./P. Quindi non essendo direttamente interessato dalle opere in progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa "area di pertinenza" e/o "area annessa" (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), non si rileva per il caso in specie, alcuna interferenza significativa (ovvero alcun vincolo di immodificabilità assoluta e/o relativa) tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante l'intervento proposto non configura pertanto alcuna deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli ATD. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico-vegetazionale, colturale"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero di elementi paesaggistici strutturanti; pertanto l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso uti-

lizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento e non già all'interno della specifica area d'intervento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione, non interferisce, conseguentemente, sia con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

Pertanto la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico che comunque l'intervento in progetto comporta, poiché non interferisce, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico, è da reputarsi anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa per la sua articolazione plano-volumetrica, risulta in linea di massima idonea dai punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi che si presentano attualmente alquanto antropizzati ovvero del tutto privi di un rilevante grado di naturalità.

A quanto sopra va altresi aggiunto che l'intervento in progetto per le sue caratteristiche non risulta pregiudizievole alla qualificazione paesaggistica dell'ambito di riferimento da operarsi successivamente mediante la pianificazione comunale sottordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT.

Al fine di tutelare comunque i Segni" tipici del paesaggio agrario ancora presenti sull'area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto soprattutto visivo, delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Le alberature di pregio (pini e/o olivi) presenti sull'area oggetto d'intervento siano preservate, ed implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi soprattutto a ridosso delle volumetrie previste in progetto nonché a ridosso delle aree a maggiore fruizione visiva (lungo il confine con la viabilità pubblica esistente). Quanto sopra sia al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono che al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto.
- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa i'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento. I materiali rivenienti dalle operazioni di scavo, qualora non riutilizzati in loco, siano allontanati e depositati a pubblica discarica.
- Sia salvaguardata l'edicola votiva posizionata a ridosso dell'intersezione tra la strada comunale "Cappelle" e Via Canosa.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Per quanto attiene ai rapporti tra le previsioni del P. di L. di che trattasi ed il Piano di Bacino della Puglia - Stralcio Assetto Idrogeologico - adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 25 del 15/12/2004, sono fatte salve le norme di salvaguardia di detto Piano, se e in quanto applicabili nei limiti e nei termini contenuti nella predetta deliberazione n. 25/200, fermo restando gli ulteriori e successivi adempimenti comunali previsti dalla legge n. 183/89.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

#### LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'istruttore, dal Responsabile dell'U.O. Paesaggio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

DI RILASCIARE all'Avv. Francesco FUZIO ed altri, relativamente al piano di lottizzazione della maglia C3/1 ricadente nel territorio del Comune di ANDRIA, il parere paesaggistico, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al

titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio dei Permessi a Costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta Dr. Romano Donno Il Presidente della Giunta On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2005, n. 1371

Fasano (Br) – Piano particolareggiato zona D3 artigianale e commerciale sulla via Roma. Rilascio Parere paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P.

L'Assessore all'Urbanistica prof. Arch. Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile dell'U.O. Paesaggio e confermata dal Dirigente dell'Ufficio 2° e dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi,i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati j piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di FASANO nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente,dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

#### INTERVENTO: Comune di FASANO (BR) Piano Particolareggiato zona D3 artigianale e commerciale sulla via Roma. Delibera di C.C. n° 143 del 21/12/04

Le opere in progetto prevedono la sistemazione urbanistica, mediante un piano particolareggiato per insediamenti produttivi di tipo artigianale e commerciale, della zona D3 del vigente P.R.G. del Comune di Fasano.

La documentazione trasmessa direttamente dal Comune di Fasano per l'acquisizione del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa;
- Norme tecniche di attuazione:
- Relazione finanziaria;

- Atlanti della documentazione cartografica P.U.T.T./P:
- Relazione introduttiva alle norme di cui al P.U.T.T./P;
- Rilievo fotografico
- TAV. 1 Stralcio aerofotogrammetrico;
  - Stralcio P.R.G.;
  - Stralcio catastale digitalizzato con individuazione aree interessate:
  - Stralcio catastale scannerizzato con individuazione aree interessate;
  - Inserimento zonizzazione su stralcio catastale scannerizzato;
- TAV. 2 Zonizzazione e dati di progetto;
  - Dimensionamento lotti e dati di progetto;
  - Planimetria di progetto su piano quotato;
- TAV. 3 Planimetria delle opere di urbanizzazioni;
  - Planimetria opere di urbanizzazione a rete:
  - Planimetria di progetto delle urbanizzazioni;
  - Computo metrico delle urbanizzazioni.
- TAV. 4 Planivolumetrico di progetto con quote altimetriche;
  - Planimetria con volumi esistenti e di progetto;
  - Profili: longitudinale e trasversale;
  - Dimensionamento lotti/ipotesi di sviluppo planovolumetrico.
- TAV. 5 Computo superfici per particella catastale con differenziazione per destinazione.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico-edilizi più significativi:

Superficie territoriale mq. 42224,50
 Indice di fabbricabilità fondiario mc/mq 1,00
 Superficie fondiaria mq. 32064,80
 Volume totale di progetto mc. 29434,80
 Aree a standards mq 4938,70

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- II P.U.T.T./P classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

Stante la classificazione "C" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 comma 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di FASANO con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo, con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato trasformazione dell'assetto attuale se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
- Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definenti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresi che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree...".
- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del pae-

saggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie fioristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresi che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."

- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi sia la loro appropriata fruizione l'utilizzazione sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresi che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione"

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, nonché dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., si evince quanto qui di seguito si riporta.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

#### Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:

L'area d'intervento, ovvero il comparto definito dallo strumento urbanistico generale vigente, non risulta interessata da alcuna componente del predetto sistema che abbia un rilevante ruolo nell'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito territoriale di riferimento. L'area d'intervento, stante alla cartografia tematica del

P.U.T.T./P., non è interessata infatti dalla presenza di versanti, cigli di scarpata, crinali, lame, gravine, grotte ecc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio dal punto di vista geologicogeomorfologico-idrogeologico.

### - Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica:

L'area d'intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o d'importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse botanico-vegetazionale;

#### - Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:

L'area d'intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità individuate dal P.U.T.T./P. oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresi che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici:

vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso vincolo idrogeologico, Usi civici,

- Entrando nel merito dell'intervento proposto sulla base della documentazione trasmessa,si rappresenta che l'ambito territoriale di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi risulta alquanto antropizzato, attesa la diffusa presenza di insediamenti abitativi già esistenti nonché la relativa vicinanza al tessuto.
- Con riferimento specifico all'area oggetto d'intervento questa stante alle tavole tematiche del P.U.T.T./P., non appare direttamente interessata dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati

e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Premesso quanto sopra si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T/P. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'Ambito Territoriale Esteso interessato dalle opere.

Alla luce delle considerazioni in precedenza riportate la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico che l'intervento in progetto comunque comporta, poiché non andrà ad interferire, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi pertanto compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata, si rappresenta che la stessa, per la sua articolazione pianovolumetrica, risulta in linea di massima idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi non significativa ovvero non pregiudizievole alla conservazione dei complessivi valori paesistici del sito che si presenta alquanto antropizzato e del tutto privo di caratteri di naturalità.

L'intervento in progetto, per le caratteristiche tipologiche dei fabbricati previsti, che avranno un'altezza massima di mt. 8,00 in analogia a quelli già esistenti nell'ambito d'intervento, andrà ad operare in sintesi una trasformazione dell'assetto paesaggistico attuale ancora compatibile con la successiva qualificazione paesaggistica dell'ambito esteso di riferimento da operarsi mediante la pianificazione comunale sottordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto

di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P.

Al fine di tutelare comunque i "segni" tipici del paesaggio agrario ancora presenti sia pure in maniera residuale, sul l'area oggetto di intervento, nonché al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere a farsi si reputa necessario adottare, in sede di progettazione definitiva, le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti potenziali finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

Con riferimento al sistema botanico-vegetazionale e della potenzialità faunistica si prescrive:

- Le alberature di pregio della flora locale, presenti sull'area oggetto d'intervento (alberature di olivo), siano totalmente preservate (o comunque oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all'interno della stessa area d'intervento) ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto e lungo il fronte di via Roma.

Quanto sopra sia al fine di consentire la conservazione e/o lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono che al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva (via Roma) ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi; le predette alberature dovranno avere in sintesi funzione di verde di cortina a tutela del rapporto paesistico-ambientale attualmente esistente tra l'area d'intervento ed il suo intorno diretto.

 La totale conservazione delle alberature di pregio presenti nell'ambito di intervento nonché la messa a dimora di ulteriori soggetti arborei della flora locale sarà finalizzata altresì a non produrre significative modificazioni dell'ambiente e nel contempo a non creare grave turbativa alla fauna selvatica presente in loco ovvero a non arrecare alcun pregiudizio alla potenzialità faunistica dei luoghi interessati dalle opere in progetto.

- In sede di progettazione esecutiva siano salvaguardati il più possibile, ove esistenti, i "beni diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero, le piante isolate o a gruppi sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le alberature stradali e poderali; i muri a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi e delle delimitazioni delle sedi stradali.

In particolare con riferimento ai muretti a secco in pietra locale, questi, se interessati direttamente dalle opere in progetto, dovranno essere ricostruiti in analogia formale e materica a quelli già esistenti nell'ambito di intervento. Si consiglia altresì, l'utilizzo della pietra locale per la realizzazione delle recinzioni e per le sistemazioni esterne dei lotti. Le coloriture esterne dei corpi di fabbrica in progetto siano realizzate con colori tenui e/o di colore bianco.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatte salve dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

#### LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'U.O. Paesaggio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

DI RILASCIARE al comune di Fasano, relativamente al Piano Particolareggiato della zona "D3" del P.R.G. vigente adottato con deliberazione di C.C. n° 143 del 21/12/04, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/P e ciò prima del rilascio del permesso a costruire stante il regime di tutela paesaggistica diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.

Il Segretario della Giunta Dr. Romano Donno Il Presidente della Giunta On. Nichi Vendola

